Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 262-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 7 NOVEMBRE 1985:

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **607.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **608.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gabarone (Botswana) il 30 aprile 1983.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **609.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **610.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **611.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **612.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **613.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Convocazione delle elezioni dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto in data 31 ottobre 1985 del Presidente del Consiglio superiore della magistratura con il quale è stato deliberato che le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 5 gennaio 1986 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visti gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera:

La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 5 gennaio 1986 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il vice presidente: DE CAROLIS

(6530)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **603**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie l'insegnamento di « museografia » cambia la denominazione in quella di « museologia e storia del collezionismo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **604**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

tecniche angiochirurgiche;
applicazioni tecnologiche in chirurgia vascolare;
fisiopatologia delle malattie del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. 605.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chirurgia gastroenterologica;
nefrologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1985
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 197

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 ottobre 1985.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale « Niguarda Ca' Granda » di Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale « Niguarda Ca' Granda » di Milano in data 24 ottobre 1983 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° aprile 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione al prelievo e trapianto di rene;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « Niguarda Ca' Granda » di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Belli prof. Lino, primario della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Forti prof. Domenico, aiuto della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

D'Agostino dott. Alberto, aiuto della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Del Favero dott. Ernesto, aiuto della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Puttini dott. Maurizio, aiuto della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Tommasini Degna dott. Carlo, aiuto della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Trojsi dott. Carlo, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Meroni dott. Adriano, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Marni dott. Antonio, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Gnoni dott. Giuseppe, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Zurleni dott. Francesco, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Rondinara dott. Gianfranco, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Della Volpe dott. Antonio, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Baticci dott. Fabio, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Aseni dott. Paolo, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio »;

Romani dott. Federico, assistente della seconda divisione chirurgica « Pizzamiglio ».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ospedale « Niguarda Ca' Granda » di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6469)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 novembre 1985.

Disposizioni applicative dei termini temporali del decreto ministeriale 28 giugno 1985, afferenti i veicoli ed i trasporti eccezionali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984, che detta norma sui trasporti eccezionali;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985;

Considerato che si rende opportuno disporre ulteriori termini d'applicazione del decreto interministeriale 28 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

I veicoli di cui agli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale 28 giugno 1985, non dotati d'autorizzazione ai sensi del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, possono circolare purché muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi dei decreti interministeriali 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982, fino al 31 marzo 1986.

Del pari è differito a tale data il termine di cui all'art. 2 del riportato decreto interministeriale 28 giugno 1985.

Entro tale data i soggetti di cui sopra dovranno regolarizzare inderogabilmente la loro posizione a tutti gli effetti di cui alle norme richiamate in premessa.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(6517)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cooperativa agroalimentare pavese a r.l. », in Carbonara al Ticino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa agricola « Cooperativa agroalimentare pavese a r.l. », con sede in Carbonara al Ticino (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Cooperativa agroalimentare pavese a r.l. », con sede in Carbonara al Ticino (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Antonio Tonali in data 21 novembre 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori rag. Ce-

sare Piccinini, residente in Groppello Cairoli (Pavia); avv. Claudio Dell'Antoglietta, residente in Lecce, via Imbriani, 36; dott. Marcello Manca, residente a Roma, piazza G. Gola, 51, sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6443)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 ottobre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore e di tassi di premio unico d'inventario, presentate dalla S.p.a. Phenix Soleil vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 26 marzo 1985, 17 aprile 1985, 4 luglio 1975, della società per azioni Phenix Soleil vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di tassi di premio unico d'inventario da applicare a tariffe di assicurazione già approvate;

Vista la nota in data 23 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché i tassi di premio unico d'inventario da applicare a tariffe già approvate, presentati dalla società per azioni Phenix Soleil vita, con sede in Roma:

1) assicurazione temporanea di rendita certa di premorienza a premio annuo limitato;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (decreto ministeriale 22 agosto 1978), sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 ottobre 1984;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo (decreto ministeriale 22 agosto 1978), sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 ottobre 1984;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con contrassicurazione a premio annuo costante (decreto ministeriale 7 marzo 1962) sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 ottobre 1984;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con contrassicurazione a premio annuo (decreto ministeriale 7 marzo 1962) sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 20 ottobre 1984;

6) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione mista a premio unico, da applicare negli accrescimenti annui gratuiti della prestazione garantita regolati dalle clausole di rivalutazione di cui ai punti 2) e 3);

7) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione, da applicare negli accrescimenti annui della prestazione garantita regolati dalle clausole di rivalutazione di cui ai punti 4) e 5).

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6324)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **606**.

Modificazione allo statuto della fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 3 dello statuto della fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, n. 1054.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 28 Beni culturali, foglio n. 110

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento alla Terni S.p.a. della facoltà di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento delle operazioni portuali sulla banchina di Trieste-Servola, già conferita alla Italsider S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 è stata trasferita alla Terni S.p.a. la facoltà di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento delle operazioni portuali sulla banchina di Trieste-Servola, già conferita alla Italsider S.p.a., in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione, con decreto ministeriale 16 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1968. Tale facoltà è estesa per tutti i materiali destinati agli enti di Stato produttori di energia e prevalentemente alle industrie di base a partecipazione statale, nell'ambito della gestione in regime concessorio del terminale che la Terni S.p.a. allestirà sulla banchina di Trieste-Servola.

(6525)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

merceologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6471)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino 18 luglio 1985, n. 2234, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dal professor Marco Omini la donazione di un calcolatore HP41 CV, del valore di L. 600.000, da destinare al dipartimento di fisica.

(6455)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 5 agosto 1985, n. 15192, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Banca cattolica del Veneto di Vicenza la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di geologia per la ricerca nelle Grotte dei Colli Berici.

Con decreto del prefetto di Ferrara 5 settembre 1985, n. 15161, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione italiana di atletica leggera di Roma, la donazione della somma di L. 15.000.000, da destinare alla cattedra di biochimica applicata per sostenere l'attività di ricerca svolta nell'anno 1984 in collaborazione con la Federazione stessa.

Con decreto del prefetto di Ferrara 5 settembre 1985, n. 15926, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione comunale di Ostellato la donazione della somma di L. 500.000, quale contributo per le spese sostenute dall'Istituto di zoologia della predetta Università per l'attività di ricerca idrobiologica e sullo stato di contaminazione dell'area del Mezzano, eseguita nelle Vallette di Ostellato.

Con decreto del prefetto di Ferrara 5 settembre 1985, n. 15319, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal dottor Giorgio Sette di Bologna, la donazione di materiale di consumo per un valore di L. 2.000.000, da utilizzare nelle ricerche programmate dall'istituto di istologia ed embriologia generale.

(6456)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 12° Simei - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento, che avrà luogo a Milano dal 12 al 17 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saumatic - Salone mobili, telematica-informatica e comunicazione sociale, che avrà luogo a Napoli dal 13 al 17 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura, che avrà luogo a Bologna dal 13 al 17 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tecnhotel - 22ª Mostra internazionale di impianti, attrezzature, forniture, informatica, per alberghi, comunità, pubblici esercizi e Bibe - 16ª Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande, che avrà luogo a Genova dal 13 al 19 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mav '85 - Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - attrezzature e prodotti relativi, che avrà luogo a Padova dal 15 novembre al 17 novembre 1985.

(6472)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 è stato approvato lo statuto dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia a condizione che agli articoli 15 e 20, primo comma, vengano apportate le modifiche indicate nel decreto stesso.

(6521)

MINISTERO DEL TESORO

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1766,600	1766,600	1766,50	1766,600	—	1767,05	1767,500	1766,600	1766,600	1766,60
Marco germanico	675,120	675,120	675,40	675,120	—	675,13	675,150	675,120	675,120	675,12
Franco francese	221,320	221,320	221,78	221,320	—	221,32	221,330	221,320	221,320	221,32
Fiorino olandese	598,410	598,410	598 —	598,410	—	598,45	598,500	598,410	598,410	598,41
Franco belga	33,289	33,289	33,32	33,289	—	33,28	33,288	33,289	33,289	33,28
Lira sterlina	2548 —	2548 —	2550 —	2548 —	—	2548,50	2549 —	2548 —	2548 —	2548 —
Lira irlandese	2087 —	2087 —	2090 —	2087 —	—	2088 —	2089 —	2087 —	2087 —	—
Corona danese	186,190	186,190	186,10	186,190	—	186,16	186,140	186,190	186,190	186,19
Dracma	11,485	11,485	11,50	11,485	—	—	11,480	11,485	11,485	—
E.C.U.	1491,800	1491,800	1493,25	1491,800	—	1491,86	1491,980	1491,800	1491,800	1491,80
Dollaro canadese	1291,100	1291,100	1296 —	1291,100	—	1291,55	1292 —	1291,100	1291,100	1291,10
Yen giapponese	8,350	8,350	8,35	8,350	—	8,34	8,347	8,350	8,350	8,35
Franco svizzero	822,630	822,630	823,20	822,630	—	822,89	823,150	822,630	822,630	822,63
Scellino austriaco	96,030	96,030	96,10	96,030	—	96,04	96,060	96,030	96,030	96,03
Corona norvegese	224,320	224,320	224,75	224,320	—	224,40	224,480	224,320	224,320	224,32
Corona svedese	224,350	224,350	224,50	224,350	—	224,28	224,210	224,350	224,350	224,35
FIM	314,570	314,570	314,50	314,570	—	314,38	314,200	314,570	314,570	—
Escudo portoghese	10,840	10,840	10,95	10,840	—	10,84	10,850	10,840	10,840	10,84
Peseta spagnola	11,010	11,010	11,05	11,010	—	11 —	11,005	11,010	11,010	11,01
Dollaro australiano	1230 —	1230 —	1238 —	1230 —	—	1232,25	1234,500	1230 —	1230 —	1230 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1985

Dollaro USA	1767,050
Marco germanico	675,135
Franco francese	221,325
Fiorino olandese	598,455
Franco belga	33,288
Lira sterlina	2548,500
Lira irlandese	2088 —
Corona danese	186,165
Dracma	11,482
E.C.U.	1491,890
Dollaro canadese	1291,550
Yen giapponese	8,348
Franco svizzero	822,890
Scellino austriaco	96,045
Corona norvegese	224,400
Corona svedese	224,280
FIM	314,385
Escudo portoghese	10,845
Peseta spagnola	11,007
Dollaro australiano	1232,250

Media dei titoli del 31 ottobre 1985

Rendita 5 % 1935	55,125
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	92,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,125
» » » » 1- 3-1982/86	100,575
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	100,825
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,725
» » » » 1- 2-1983/87	101,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,775
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	101,525
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	100,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	102,600
» » » » 1- 8-1983/88	102,500
» » » » 1- 9-1983/88	102,300
» » » » 1-10-1983/88	102,575
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,200
» » » » 1- 5-1984/91	102,150
» » » » 1- 6-1984/91	102,200
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	101,425
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,150
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,875
» » » 12 % 1- 2-1988	97,950
» » » 12 % 1- 3-1988	97,950
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,900
» » » » 1983/90 11,50%	110,875
» » » » 1984/91 11,25%	107,900
» » » » 1984/92 10,50%	105,975

Avviso di rettifica: nel cambi medi relativi al giorno 23 ottobre 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: E.C.U. da « 1492,275 » a « 1492,270 ».

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 214

Corso dei cambi del 4 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1752,400	1752,400	1753,15	1752,400	1752,55	1752,55	1752,700	1752,400	1752,400	1752,40
Marco germanico .	675,160	675,160	675,10	675,160	675,25	675,23	675,300	675,160	675,160	675,16
Franco francese .	221,610	221,610	221,45	221,610	221,50	221,65	221,700	221,610	221,610	221,61
Fiorino olandese .	598,870	598,870	599,15	598,870	599 —	598,88	598,900	598,870	598,870	598,87
Franco belga .	33,330	33,330	33,32	33,330	33,35	33,33	33,335	33,330	33,330	33,33
Lira sterlina .	2529,800	2529,800	2532 —	2529,800	2530 —	2529,80	2529,800	2529,800	2529,800	2529,80
Lira irlandese . .	2039,250	2089,250	2090 —	2089,250	2088 —	2088,37	2087,500	2089,250	2089,250	—
Corona danese . . .	186,300	186,300	186,45	186,300	186,25	186,30	186,300	186,300	186,300	186,30
Dracma .	11,490	11,490	11,50	11,490	—	—	11,490	11,490	11,490	—
E.C.U. .	1491,200	1491,200	1492,50	1491,200	1491,10	1491,10	1491 —	1491,200	1491,200	1491,20
Dollaro canadese .	1281,300	1281,300	1281 —	1281,300	1282 —	1282,40	1283,500	1281,300	1281,300	1281,30
Yen giapponese	8,464	8,464	8,45	8,464	8,465	8,46	8,464	8,464	8,464	8,46
Franco svizzero .	822,390	822,390	822,75	822,390	822,50	822,53	822,670	822,390	822,390	822,39
Scellino austriaco .	96,100	96,100	96,10	96,100	96 —	96,13	96,160	96,100	96,100	96,10
Corona norvegese . .	224,350	224,350	224,25	224,350	222,50	224,41	224,480	224,350	224,350	224,35
Corona svedese . . .	224,250	224,250	224,50	224,250	224 —	224,18	224,110	224,250	224,250	224,25
FIM	314,480	314,480	314,25	314,480	314,50	314,49	314,500	314,480	314,480	—
Escudo portoghese	10,810	10,810	10,90	10,810	10,80	10,81	10,810	10,810	10,810	10,81
Peseta spagnola .	10,992	10,992	11 —	10,992	11 —	10,99	10,993	10,992	10,992	10,99
Dollaro australiano . .	1199 —	1199 —	1200 —	1199 —	1200 —	1199,50	1200 —	1199 —	1199 —	1199 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1985

Dollaro USA .	1752,550
Marco germanico .	675,230
Franco francese	221,655
Fiorino olandese	593,885
Franco belga	33,332
Lira sterlina .	2529,800
Lira irlandese	2088,375
Corona danese . .	186,300
Dracma . .	11,490
E.C.U. . .	1491,100
Dollaro canadese .	1282,400
Yen giapponese .	8,464
Franco svizzero .	822,530
Scellino austriaco .	96,130
Corona norvegese .	224,415
Corona svedese . .	224,180
FIM	314,490
Escudo portoghese	10,810
Peseta spagnola	10,992
Dollaro australiano . .	1199,500

Media dei titoli del 4 novembre 1985

Rendita 5 % 1935 . .	55,125
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971 86 .	99,850
» 6 % » » 1972 87 .	92,650
» 9 % » » 1975 90 .	95,500
» 9 % » » 1976 91 .	92,700
» 10 % » » 1977 92 .	92,600
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	96,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1 4 1981/86 16 % .	100,450
» » » 1 6 1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8 1988	103,05
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,550
» » » » 1- 5-1982/86	100,65
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86	100,825
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,575
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,650
» » » » 1- 5-1983/87	101,925
» » » » 1- 6-1983/87	101,725
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 .	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	100,600
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,525
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,475
» » » » 1- 9-1983/88	102,300
» » » » 1-10-1983/88	102,550
» » » » 1-11-1983/90	104,150
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,850
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,250
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,300
» » » » 1-11-1984/91	101,450
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	100,050
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 . .	100,150
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987 . . .	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988 .	97,850
» » » 12 % 1- 3-1988	97,950
» » » 12,25 % 1- 5-1988 . . .	97,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,625
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,350
» » » » 1983/90 11,50%	110,800
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1985, registro n. 17 Lavoro, foglio n. 138, il dott. Giacinto Militello è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(6520)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti in provincia di Sassari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei avoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lanificio G. Gatti di Roma, è prolungata fino al 20 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 18 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 5 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 novembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.O.A. di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 23 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Beta industria confezioni di Frosinone, è prolungata fino al 12 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. E.R.M.A.N. di Frattamaggiore (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 22 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. So.Gra.Me di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 novembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pettinatura di Calenzano, in Calenzano (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti in provincia di Sassari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 24 giugno 1985 al 21 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 novembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. M.I.A. di Serravalle Scrivia (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, in Collegno (Torino), è prolungata fino al 1° giugno 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano, in Marano Ticino (Novara), è prolungata fino al 20 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saracen Italy, in Cerano (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Fidass di Serravalle Scrivia (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Tomaificio Francesca di Falconara (Ancona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 31 agosto 1983.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Cartiera del Sentino, in Sassoferrato (Ancona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Manifattura tessile della Lombardia, con sede e stabilimento in Desio (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta La Tilane tessile, con sede e stabilimento in Desio (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968 n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Sitei, con sede in Genova e unità nazionali, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Radici sud di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.M.S.I. - Impianti di sicurezza, in Genova-Pontedecimo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 29 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti in provincia di Sassari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, in Collegno (Torino), è prolungata fino al 30 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Radici sud di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 25 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.M.S.I. - Impianti di sicurezza, in Genova-Pontedecimo, è prolungata fino al 28 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti in provincia di Sassari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(6449)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, sede e stabilimento di Cagliari, ora Refrattari sarda stabilimento di Cagliari, è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marber sud di Assemini (Cagliari), è prolungata al 16 aprile 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 20 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia BPD S.p.a. (ex Snia Viscosa), sede legale in Milano e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 1° maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta So.Ge.Ca. S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento in Pontelucano - Tivoli (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione cartiere, con sede legale in Roma e stabilimenti in Tivoli (Roma), è prolungata al 16 settembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 24 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 31 agosto 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santino e Mario Beraud, con sede legale in Torino e unità operante nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cumini, sede e stabilimento in Cassacco (Udine), è prolungata all'11 agosto 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 10 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore di trenta impiegati dipendenti dalla S.p.a. Seleco unità di Vallenoncello (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo primo, secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera di Ovaro, sede legale ed amministrativa in Milano e stabilimento in Ovaro (Udine), è prolungata al 17 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e stabilimento in Pordenone, è prolungata all'8 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Triestino, in Gorizia, è prolungata al 4 agosto 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 3 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icotex S.r.l., stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 6 ottobre 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto 8 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sansone di Surbo (Lecce) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Costruzioni meridionali carrozzerie di Conversano (Bari) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 agosto 1984 al 6 febbraio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crippa & Berger, con sede in Milano e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata al 10 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica sci, con sede e stabilimento in Gordona (Sondrio), è prolungata al 3 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Campanella di Sassuolo, con sede legale e stabilimento in Sassuolo, è prolungata al 28 luglio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa consorzio adriatico pesca, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Rimini, è prolungata al 25 novembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac - Officine meccaniche, con sede in Crespellano (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni, codificazione Istat 316.7 e 465.2, limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amiantocemento (Fibrocemento), codice Istat 243.1, per tutte le unità dislocate nel territorio nazionale, è prolungata all'8 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971, è prolungata all'8 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione Istat, voce 3.10.01 ora voce 311.1) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1985 al 30 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6450)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 84.518.628 dovuto dalla S.r.l. Saim industria mineraria è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 58.347.000, dovuto dalla S.a.s. Stil haus, in Pasiano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pordenone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6457)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione

E' stato pubblicato, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il testo della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvato con decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1985.

La nuova edizione della Farmacopea entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, come previsto dal menzionato decreto ministeriale.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere ostensibile al pubblico nella farmacia un esemplare della Farmacopea, come disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(5346)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1985

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Jacopo Monico - Laboratorio chimico biologico S.r.l.	Venezia-Mestre, via Orlanda, Ponte Pietra n. 10	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. n. 6772 del 27-9-1985	Modifica di ragione sociale
2	Laboratorio farmaceutico Lofarma S.r.l.	Milano, viale Cassala n. 40	Specialità medicinali	D.M. n. 6779 del 27-9-1985	Id.
3	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., Wharton S.r.l., Teknofin - Alfa farmaceutici S.p.a. (o anche Alfa farmaceutici S.p.a.), Istituto Wassermann S.p.a.	Torino, corso Belgio n. 86 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. n. 6798 del 18-7-1985	
4	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., Wharton S.r.l., Teknofin - Alfa farmaceutici S.p.a. (o anche Alfa farmaceutici S.p.a.), Istituto Wassermann S.p.a.	Bologna, via del Faggiolo n. 42 A/B (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. n. 6799 del 16-7-1985	
5	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., Wharton S.r.l., Teknofin - Alfa farmaceutici S.p.a. (o anche Alfa farmaceutici S.p.a.), Istituto Wassermann S.p.a.	Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. n. 6800 del 16-7-1985	
6	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., Wharton S.r.l., Teknofin - Alfa farmaceutici S.p.a. (o anche Alfa farmaceutici S.p.a.), Istituto Wassermann S.p.a.	Alanno (Pescara), contrada S. Emidio (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. n. 6801 del 16-7-1985	
7	Truffini & Reggè farmaceutici S.r.l.	Milano, via Oslavia n. 18	Specialità medicinali	D.M. n. 6808 del 29-7-1985	Modifica denominazione sociale
8	Pharmagel S.p.a.	Lodi (Milano), viale Europa n. 3	**Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali**	D.M. n. 6818 del 29-7-1985	Estensione
9	Neopharmed S.p.a. - Laboratorio biochimico Croce Bianca S.r.l., Miba prodotti chimici e farmaceutici S.r.l.	Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi n. 18/23 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. n. 6822 del 26-7-1985	Trasferimento autorizzazione
10	Laboratorio biologico dott. Mastelli di Dogliotti Vincenzina e C. S.a.s.	Sanremo (Imperia), via Armea n. 62	Specialità medicinali	D.M. n. 6824 dell'8-8-1985	Modifica denominazione e ragione sociale
11	All-Farr S.r.l.	Lainate (Milano), via Don Sturzo n. 29/*bis*	**Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali c/terzi**	D.M. n. 6825 dell'8-8-1985	
12	Istituto chemioterapico di Lodi S.p.a.	Piacenza, via Morigi n. 45	Specialità medicinali	D.M. n. 6828 del 10-9-1985	Trasferimento autorizzazione
13	Dinacren - Laboratorio farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.a.c.	Sesto Calende (Varese), via Sempione numero 72/74	Specialità medicinali	D.M. n. 6829 del 27-9-1985	Modifica ragione sociale

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi decreto	Note
1	Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin & C. S.r.l.	Roma, via Ombrone n. 1/A	Specialità medicinali	D.M. n. 6775 del 27-9-1985	
2	Teknofin - Alfa farmaceutici S.p.a. (o anche semplicemente Alfa farmaceutici S.p.a.)	Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5	Specialità medicinali	D.M. n. 6797 del 16-7-1985	
3	Istituto Wassermann S.p.a.	Alanno (Pescara), contrada S. Emidio	Specialità medicinali	D.M. n. 6802 del 16-7-1985	
4	Inverni della Beffa S.p.a.	Milano, via Serio n. 6	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. n. 6806 del 23-9-1985	
5	Laboratori chimico biologici Granata S.r.l.	Cernusco sul Naviglio (Milano), strada Padana Superiore n. 32	Specialità medicinali	D.M. n. 6807 del 27-9-1985	
6	Laboratorio provinciale di igiene e profilassi (ora unità sanitaria locale numero 12 di Genova)	Genova, via Montesano n. 5	Autovaccini	D.M. n. 6815 del 27-9-1985	

(6284)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a consentire una più diffusa realizzazione di progetti edilizi unitari nei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 632/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1984 concernente l'integrazione all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 recante disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984 e n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984 concernente modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, recanti disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1985 e n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre, in corso di pubblicazione, concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984;

Viste le reiterate richieste dei sindaci dei comuni terremotati della provincia di Isernia intese ad ottenere la riapertura dei termini entro i quali i comuni possono avvalersi della facoltà di individuare le unità immobiliari da assoggettare a progetti, esecuzione e direzione dei lavori in modo unitario nella considerazione che taluni comuni non inclusi tra quelli terremotati individuati con le citate ordinanze non si sono, erroneamente, ritenuti destinatari della cennata norma contenuta nel comma 11 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 159/1984;

Considerato che in occasione della discussione parlamentare del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, è stata richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità di emanare un'ordinanza per consentire la più diffusa realizzazione dei progetti edilizi unitari nelle zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Ravvisata l'opportunità di accogliere le richieste limitatamente ai comuni terremotati inclusi nelle richiamate ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I comuni indicati nelle ordinanze n. 431/FPC/ZA, numero 536/FPC/ZA, n. 548/FPC/ZA e n. 626/FPC/ZA citate in premessa, ove non si siano avvalsi nei termini prescritti della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, possono individuare, entro il 15 dicembre 1985, le unità immobiliari che ritengono di assoggettare a progetti unitari.

Art. 2.

Per le modalità ed i criteri relativi all'attuazione del precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984. Il termine indicato nel secondo comma della citata ordinanza n. 317/FPC/ZA, è stabilito, ai soli fini della presente ordinanza, al 15 gennaio 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6538)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di clinica medica veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a durata triennale e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza media o di altra scuola post-elementare a durata triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di clinica chirurgica veterinaria . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a durata triennale e il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale della carriera degli operai permanenti (quarta qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere di «giardiniere diplomato» presso l'Università degli studi di Parma.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare o titolo di accertamento culturale del secondo ciclo.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica, in matematica, in chimica, in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro sottoindicato:

Centro elaborazione dati amministrativi . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, in fisica, in informatica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(6427)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per titoli, a diciannove posti di commesso, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 3 del 7 ottobre 1985 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 18, foglio n. 19, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

(6378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Arezzo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Arezzo, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo .	punti	147,877	su 174
2)	De Petris Desiderio .	»	146,066	»
3)	Mangiapane Antonino	»	139,370	»
4)	Lauria Rocco	»	138,406	»
5)	Pecora Vito	»	137,841	»
6)	Melandri Eligio	»	135,319	»
7)	Zarcone Vincenzo .	»	132,023	»
8)	Matarese Francesco	»	131,811	»
9)	Dall'Aglio Nico	»	130,575	»
10)	Di Gregorio Filippo .	»	129,188	»
11)	Summo Vito .	»	129,173	»
12)	Domina Mariano .	punti	126,416	su 174
13)	Fisicaro Antonino	»	125,856	»
14)	Contini Graziano	»	125,798	»
15)	Sorge Giuseppe	»	123,917	»
16)	Galatro Vittorio .	»	123,809	»
17)	Trivelloni Alberto	»	121,693	»
18)	Faillace Peppino .	»	121,409	»
19)	Castellaneta Nicola	»	121,158	»
20)	Ciraulo Giorgio	»	121,024	»
21)	Muzzi Vitantonio .	»	120,909	»
22)	Colaianni Giovanni	»	118,949	»
23)	Tantimonaco Carmine	»	117,818	»
24)	Caccavale Antonio	»	117,686	»
25)	Rinaldi Giovanni .	»	117,494	»
26)	Giordano Giovanni	»	117,399	»
27)	Girardi Filippo	»	117,315	»
28)	Patriarca Mario	»	117,020	»
29)	Stabili Franco	»	116,829	»
30)	Pipia Giuseppe	»	116,819	»
31)	Lo Valvo Guido .	»	116,378	»
32)	Puccella Vinicio .	»	116,129	»
33)	Panebianco Antonio	»	115,749	»
34)	Scherillo Antonio	»	115,596	»
35)	Scopa Esterino	»	115,475	»
36)	Rizzo Antonio	»	114,489	»
37)	Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
38)	Donato Antonino .	»	114,438	»
39)	Di Leo Accursio .	»	114,311	»
40)	Cavallucci Romolo	»	113,914	»
41)	Franco Vincenzo .	»	113,560	»
42)	Salvadore Adelino	»	113,507	»
43)	Liotti Francesco .	»	113,490	»
44)	Caldarella Nicolò .	»	113,006	»
45)	Licata Giovanni	»	112,790	»
46)	Lo Savio Giovanni	»	112,623	»
47)	Quintino Carlo	»	112,448	»
48)	Coniglione Sebastiano	»	112,394	»
49)	Rizzo Gerlando	»	111,554	»
50)	Porretta Salvatore	»	111,553	»
51)	Longo Libero Benito .	»	111,241	»
52)	Brocato Salvatore	»	111,105	»
53)	Galassi Pier Luigi	»	110,979	»
54)	Zaffuto Paolo	»	110,729	»
55)	Guerra Francesco	»	110,676	»
56)	Barletta Cosimo .	»	110,403	»
57)	Mancini Lucio	»	110,389	»
58)	Esposito Elia	»	110,187	»
59)	Monca Luigi .	»	109,617	»
60)	Bascetta Michelangelo	»	109,393	»
61)	Genco Giuseppe .	»	109,239	»
62)	Ugolotti Enrico	»	108,934	»
63)	Rotondi Albino .	»	108,560	»
64)	Altamura Pietro .	»	108,466	»
65)	Napoli Ettore	»	108,165	»
66)	Nitti Nicola .	»	108,058	»
67)	Mazzaracchio Giuseppe .	»	107,697	»
68)	Orefice Antonino .	»	106,735	»
69)	Di Turi Domenico	»	106,491	»
70)	Patti Mario .	»	106,432	»
71)	Pedroli Alberto	»	106,140	»
72)	Capitoli Piero Lucio .	»	104,701	»
73)	Mastinu Antonio .	»	103,757	»
74)	Piazza Nicolò	»	103,106	»
75)	Tabarrini Agostino	»	102,692	»
76)	Nardone Luigi	»	102,690	»
77)	Bigoni Riccardo .	»	101,811	»
78)	Dell'Utri Salvatore .	»	100,668	»

79) Maggio Francesco	punti	99,764	su 174
80) Schiesaro Gianfranco .	»	99,319	»
81) Rumeo Calogero .	»	93,095	»
82) Cogoni Antonio	»	90,355	»
83) Morlacco Vincenzo	»	85,601	»
84) Vitale Antonio .	»	78,208	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6271)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

cinque posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico di prima categoria - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale di seconda categoria del personale infermieristico - infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'unità sanitaria locale in Borgo Val di Taro (Parma).

(6465)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di logopedista (operatore professionale di prima categoria, collaboratore 5° livello ANUL), servizio di medicina scolastica;

cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(6433)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di farmacista dirigente (direttore farmacia);

due posti di veterinario coadiutore;

un posto di assistente medico, disciplina ostetricia e ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente sociale collaboratore, tossicodipendenze;

due posti di operatore professionale di prima categoria, coordinatore (caposala);

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore (tecnico audiometria);

tre posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

un posto di operatore tecnico (caldaista);

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

(6432)

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di agente tecnico (manovale) presso l'unità sanitaria locale n. 9

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, ad un posto di agente tecnico (manovale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

(6431)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(6434)

OSPEDALE « MORIGGIA-PELASCINI » DI GRAVEDONA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e sezione trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gravedona (Como).

(6464)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985, n. 54.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1983 della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 80 *straord. del* 13 *giugno* 1985)

(*Omissis*).

(4245)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1985, n. 55.

Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 81 *del* 14 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione eroga contributi in favore delle scuole superiori di servizio sociale gestite da enti locali o da altri enti giuridicamente riconosciuti, che abbiano per fini:

a) la formazione e l'aggiornamento di assistenti sociali;

b) l'attuazione di studi e ricerche in collegamento con le università, le istituzioni sociali, i centri di studio nei settori della sicurezza sociale.

Art. 2.
Requisiti delle scuole

Sono ammesse al contributo le scuole che prevedono:

a) l'accesso ai corsi a coloro che risultano forniti del titolo di scuola media superiore o equipollente e comunque valido per l'accesso ad una facoltà universitaria;

b) il corso di studi della durata di un triennio, con programma teorico-pratico, di cui al successivo articolo, e con frequenza obbligatoria alle lezioni ed ai tirocinii;

c) il conseguimento del diploma mediante esame finale consistente nella discussione di una tesi scritta davanti ad apposita commissione;

d) l'insegnamento delle discipline teoriche affidato a docenti universitari o a professionisti laureati ovvero esperti nelle materie d'insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici;

e) l'insegnamento delle materie tecnico-professionali affidato ad assistenti sociali particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale;

f) la pubblicità dei bilanci preventivi e consuntivi;

g) organi collegiali per la gestione sociale e didattica, con la partecipazione di rappresentanze di studenti e docenti;

h) una struttura organizzativa stabile che consenta un efficiente funzionamento, costituita da un direttore, da almeno un segretario e dal necessario personale ausiliario;

i) la disponibilità dei locali della sede adatti e salubri, secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici, con disponibilità dei necessari mezzi tecnici e didattici.

Il venir meno di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 3.
Attività didattica

Il corso di studi deve articolarsi in insegnamenti teorici e tirocinii.

Gli insegnamenti teorici comprendono almeno:

metodologia del servizio sociale;

metodologia della ricerca sociale applicata al servizio sociale;

organizzazione e amministrazione dei servizi sociali,

e le discipline:

filosofiche ed antropologiche;

politico-economiche;

sociologiche;

psicologiche;

giuridiche;

medico-sociali;

lingua straniera.

I tirocinii devono essere finalizzati alla sperimentazione sul campo della metodologia dell'intervento professionale, sulla base di una sintesi teorico-pratica. I tirocinii, con la guida di assistenti sociali esperti, devono essere effettuati in enti ed istituzioni per un periodo minimo di settecento ore nell'arco del triennio e devono concludersi con una valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio, che deve risultare da documento scritto.

Art. 4.
Ammissione ai contributi

Le scuole in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, che svolgono attività didattiche per la formazione di assistenti sociali da almeno cinque anni o che, comunque, hanno già completato una precedente attività corsuale triennale, per essere ammesse al contributo di cui alla presente legge devono presentare al presidente della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda in carta legale corredata da:

a) piano di studi e di attività;

b) copia dello statuto e regolamento della scuola;

c) preventivo di spesa;

d) elenco dei dirigenti e dei docenti;

e) indicazione delle assicurazioni stipulate e da stipulare a favore degli allievi;

f) elenco degli iscritti e dei frequentanti regolarmente i corsi dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e la previsione del numero degli iscritti nonché del numero minimo di allievi per l'effettuazione del corso;

g) quota d'iscrizione, frequenza ed ogni altro contributo o gravame economico richiesto agli allievi;

h) ammontare degli eventuali contributi concessi alla scuola da altri enti o istituzioni.

Art. 5.
Piano di ripartizione dei contributi

L'assessore regionale alla pubblica istruzione, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone il piano di ripartizione dei contributi per le scuole da ammettere ai benefici di cui alla presente legge, sulla base dei programmi presentati e tenendo conto della localizzazione territoriale delle scuole stesse e della effettiva utilità dei corsi.

La verifica dei requisiti di cui alla presente legge e la formazione del piano di ripartizione dei contributi spetta all'assessore alla pubblica istruzione, che si avvale della consulenza di una commissione da lui presieduta e costituita da:

a) tre esperti di servizio sociale;

b) tre dirigenti designati rispettivamente dagli assessori alla pubblica istruzione, ai servizi sociali, agli enti locali.

Il piano di ripartizione dei contributi è approvato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Il contributo viene erogato per il 50% all'atto della approvazione del piano di riparto. Il rimanente 50% a chiusura dell'anno di corso, a presentazione del consuntivo delle spese e della relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

Controlli sull'attività

Le scuole che non presentano il conto consuntivo e la relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono escluse dai successivi piani di ripartizione dei contributi.

Qualora si rilevi la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, la scuola è esclusa dal piano di ripartizione o, se già approvato dalla giunta, si procede alla revoca del contributo ed al recupero della somma eventualmente già liquidata.

La Regione potrà in qualsiasi momento effettuare visite ispettive alle scuole tramite funzionari dell'assessorato alla pubblica istruzione per accertare il possesso o la persistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, l'andamento dei corsi nonché l'effettivo utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo.

Art. 7.

Esclusività del contributo

Il contributo previsto dalla presente legge non può essere erogato alle scuole di servizio sociale che fruiscono di altri finanziamenti regionali per gli stessi fini.

Art. 8.

Norme finanziarie

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione per il 1986, il cui onere trova copertura sul bilancio pluriennale 1985-86 - obiettivo 10 - diritto allo studio, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

«*Il Governo ha precisato che la disciplina dei corsi di cui agli articoli 2 e 3 deve intendersi nell'ambito della competenza regionale e in materia di formazione professionale, in attesa della emananda normativa statale concernente i profili professionali degli operatori sociali*».

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1985, n. 56.

Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 81 *del* 14 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprietà degli enti locali, nonché per l'acquisto da parte dei predetti enti di immobili ubicati negli stessi centri storici, sono disposti a norma della presente legge.

Art. 2

1. Gli enti locali interessati sono tenuti a formare l'inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all'art. 1.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, unitamente all'inventario di cui al comma precedente, al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dell'intervento che si intende effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.

Art. 3.

1. I contributi sono concessi dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

2. Il decreto di concessione indicherà il termine entro il quale l'ente beneficiario deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'intervento.

3. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, su richiesta motivata dell'ente beneficiario, per un periodo non superiore ad un anno.

4. Per l'affidamento dei lavori, la rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici intendendosi ogni competenza demandata all'assessore all'urbanistica.

5. Per la liquidazione dei finanziamenti può essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione, all'assessore all'urbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Il saldo sarà corrisposto con apposito provvedimento del presidente della giunta regionale approvativo degli atti di contabilità finale e/o di collaudo.

7. Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l'importo impegnato né le maggiori spese derivanti da ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'ente beneficiario.

Art. 4.

1. Il provvedimento del presidente della giunta regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Gli enti beneficiari procedono all'acquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale ovvero a mezzo esproprio per il quale si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

1. Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attività sociale quali asili-nido o scuole dell'obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di lavoro.

2. Prima della concessione del contributo regionale, l'ente locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l'impegno per la destinazione futura dell'immobile.

3. In caso di mancata osservanza dell'impegno assunto, la giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.

Art. 6.

1. L'assessore competente, se delegato, esercita i poteri demandati al presidente della giunta regionale.

Art. 7.

1. La legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 è abrogata.

2. Sono confermati i finanziamenti comunque concessi in attuazione della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 ed agli interventi disposti si applicano le norme della presente legge.

Art. 8.

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte con le somme di cui al cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985 che assume la seguente nuova denominazione « Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici di cui alla legge regionale n. 56 del 5 giugno 1985 ».

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

(4247)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1985, n. 57.

Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 81 *del* 14 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto e finalità

La regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 dello statuto regionale e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammodernamento tecnologico e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

La Regione concede contributi a:

a) enti pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) proprietari e/o gestori di sale cinematografiche o teatrali, che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.
Contributi

I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per i programmi d'investimento.

Il 70% del fondo di copertura previsto dal successivo art. 8 è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente articolo fino ad un massimo di cinque anni.

Ciascun contributo in conto capitale è concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.

La scelta del beneficio spetta al richiedente, ferma restando l'alternatività dell'intervento regionale.

I programmi devono riguardare:

a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;

b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.

Art. 4.
Domanda e documentazione

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare domanda all'assessorato alla cultura, tempo libero della regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;

b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri;

c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e sui tempi di attuazione dei lavori;

d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;

e) documento di approvazione del progetto da parte del comune;

f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;

g) dichiarazione di mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell'uso dell'immobile.

I soggetti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;

b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati, con l'indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorietà;

c) copia del bilancio, per le società, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e società assimilate.

Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali sia stata sospesa l'attività e che si impegnino a riprenderla almeno per il periodo indicato alla lettera *g*) del precedente comma.

Art. 5.

La regione Puglia definisce, con deliberazione del consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.

L'istanza di contributo non può essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del sessennio dalla concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

Art. 6.
Liquidazione contributi

Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - assessorato cultura e tempo libero, domanda corredata da:

a) dichiarazione rilasciata dal comune nella quale si attestino le date di inizio e del termine dei lavori;

b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;

c) documenti della spesa dei lavori effettuati;

d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'art. 141 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 competente per territorio.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi, la giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera *g*) dell'art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale, o suo delegato.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

All'onere rivenіente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte per l'esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:

Parte II

SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 1304130. — Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico-venatoria e ambientale legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 .	1.000.000.000	1.000.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 1303081 (c.n.i.). — Contributi in c/capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature .	700.000.000	700.000.000
Cap. 1303082 (c.n.i.). — Fondo di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c/interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature . . .	300.000.000	300.000.000

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 9.

Norma transitoria

Limitatamente all'esercizio finanziario 1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1985, n. 58.

Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 81 *del* 14 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Misure a tutela dell'opera d'arte e del bene culturale nell'intervento regionale

La regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 22 maggio 1971, n. 349, degli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle leggi regionali 12 dicembre 1979, n. 76, art. 11, secondo comma, sub 2) e 4), e 4 dicembre 1981, n. 58, a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali, storici, librari, artistici, archeologici esistenti nel territorio regionale della Puglia e allo scopo di assicurare efficacia all'intervento che da essa venga spiegato a termini della legislazione vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e di beni culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici e simili, a chi, manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di detti beni, abbia conseguito diploma presso l'Istituto centrale del restauro di Roma o titoli di studio equipollenti presso istituti similari giuridicamente riconosciuti, e spiegato almeno quattro anni continuativi, legalmente documentati, di attività nel settore specifico del restauro di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Attività professionale

Formano oggetto di attività professionale di manutenzione, bonifica, conservazione, restauro:

a) dipinti murali in genere, affreschi, tempere, olii, graffiti, stucchi, gessi, intonaci, decorazioni parietali;

b) dipinti su tela, tavola, metalli, pietra, vetri e altri supporti in genere, cartapesta dipinta;

c) arazzi, stoffe, tappeti, merletti, ricami, tessuti in genere;

d) ori, argenti, rami, armi, armature, ferro, bronzi, smalti, avori, resine e cera vetri e vetrocromie;

e) manufatti lignei, sculture lignee, cori, altari, cantorie, pulpiti, soffitti lignei, suppellettili in genere, dorature e lacche, intarsi, cuoi e pelli al naturale, tinte e lavorate;

f) strumenti musicali, organi, arpe, pianoforti, orologi;

g) materiale cartaceo, pergamene e carte, materiale librario in genere, disegni, stampe, acquerelli, tempere, cartapesta, miniature;

h) materiale lapideo in genere, tarsie commesse in pietre dure o materiale vitreo;

i) mosaici;

l) ceramiche, porcellane, oggetti di scavo.

Art. 3.

Istituzione dell'albo

Presso la regione Puglia, assessorato alla cultura, è istituita una commissione regionale per l'accertamento delle qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori di opere d'arte e di beni culturali in genere.

La commissione, nominata con proprio decreto dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura, è composta da:

1) il sovrintendente ai beni archeologici della Puglia;

2) il sovrintendente ai beni architettonici artistici, ambientali e storici della Puglia;

3) il sovrintendente archivistico per la Puglia;

4) due titolari di cattedra in discipline scientifiche, connesse o di supporto, proposti l'uno dal rettore dell'Università di Bari, l'altro da quello dell'Università di Lecce;

5) due restauratori, manutentori, designati dalle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative, tra quelli che non soltanto abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge ma vantino rinomanza nazionale;

6) un funzionario di livello non inferiore all'ottavo dell'assessorato alla cultura, nominato da quest'ultimo.

Egli assolve la funzione, pure, di segretario della commissione.

La commissione, proponendosi al suo giudizio valutazioni in materie per le quali difetti nel suo seno la competenza specifica, può avvalersi per decisione unanime, della consultazione di un esperto di chiara fama nel settore interessato, sulla base di richiesta dell'assessore alla cultura e autorizzazione del presidente della Regione.

Art. 4.

Funzioni della commissione

La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce annualmente in una o più sessioni, ed esaurisce ciascuna sessione redigendo verbale conclusivo e disponendo la formazione e, successivamente, l'aggiornamento dell'albo regionale previsto, suddistinto per settori.

Al funzionario dell'assessorato, componente la commissione, è affidata la cura della conservazione dell'albo. Egli provvede annualmente a procurarne la pubblicazione a mezzo stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici giorni successivi alla stesura del verbale conclusivo dei lavori della commissione.

La pubblicazione si effettua su due quotidiani di cui l'uno a diffusione regionale, l'altro a diffusione nazionale.

Ai componenti della commissione, esterni all'istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla legge regionale per le commissioni d'esame.

Art. 5.

Abilitazione alla professione

Colui che è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è tenuto a sostenere l'esame di ammissione all'albo e conseguire la iscrizione nel medesimo per la categoria di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e, in genere, beni culturali, nei settori sopra precisati, per spiegare l'attività in interventi manutentivi, bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

L'iscrizione all'albo regionale, previsto dalla presente legge, non è consentita ai manutentori, conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. L'affidamento dei lavori, ove consentito dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima fama, non preclude l'intervento della Regione, valutato caso per caso alla stregua di parere espresso dalla commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

L'iscrizione all'albo in sede di prima formazione dello stesso può avvaniere, oltre che per coloro che diano prova di possedere i requisiti di cui all'art. 1, per quanti provino di aver esplicato con alta qualificazione attività continuativa ed esclusiva, nei settori previsti dalla presente legge, per un periodo non inferiore a dieci anni, in proprio ovvero pure come coadiutore, regolarmente iscritto e assicurato, di impresa artigiana specializzata, per incarichi affidati con carattere di ripetitività e perduranza in egual periodo da sovrintendenze, nonché musei, pinacoteche, biblioteche, istituzioni culturali, conservatorie di beni, purché pubbliche.

Art. 6.

Modalità di iscrizione

Le domande devono pervenire nel termine ultimo stabilito dal decreto del presidente della Regione che bandisce annualmente l'espletamento del concorso per titoli.

La documentazione dovrà essere indicata, sia pure sommariamente, nella domanda, ma potrà essere fornita successivamente a rischio del richiedente e per raccomandata con ricevuta di ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione della commissione per lo scrutinio.

TITOLO II

Art. 7.

Interventi di sostegno

La normativa dettata dal titolo II della legge regionale n. 37 del 16 giugno 1978, avente ad oggetto concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane, nonché quella del regolamento di attuazione di detta legge 24 maggio 1979, n. 2, relativamente ai contributi suddetti, secondo la disciplina prevista dagli articoli 24 e 37 dello stesso regolamento, si applica agli operatori culturali delle categorie previste dalla presente legge, art. 2, purché organizzati ad impresa, sia individuale che in forma associativa, e avente i caratteri e limiti che sono stabiliti per le imprese artigiane, e sempre che:

a) abbiano sede ed esercitato l'attività nel territorio della regione Puglia;

b) abbiano l'iscrizione nell'albo regionale previsto dall'articolo 3 della presente legge, nonché se coinvolgano il lavoro di più di tre unità, quella nell'albo degli artigiani;

c) esercitino una o più attività dei settori individuati nell'art. 2.

Art. 8.

Limiti, condizioni, modalità e attinenza dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con il suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap 1303100 che assume la seguente nuova denominazione « Programmazione culturale art. 11 P 2 - 3 - 4 legge regionale n. 76/79 e legge regionale n. 58 del 5 giugno 1985 ».

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha segnalato che in sede di assestamento del bilancio 1985 la Regione dovrebbe correttamente modificare l'oggetto del capitolo di spesa 1303100 di cui all'art. 9 indicando la natura degli interventi e i soggetti beneficiari.

(4248)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1985, n. 18.

Modificazioni della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, riguardante l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 34 *del* 22 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I provvedimenti che la legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, assegna alla competenza dell'assessorato o dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione fatto eccezione

per quelli concernenti il personale indicato all'art. 10 della predetta legge, sono attribuiti rispettivamente alla competenza dell'assessorato e dell'assessore all'igiene e sanità.

La giunta apporterà le conseguenti modifiche al regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 10 dicembre 1984, n. 110.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 agosto 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1985, n. **19**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, 1° marzo 1968, n. 15, e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 34 *del* 22 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, modificata con legge regionale 1° marzo 1968, n. 15, è inserito il seguente comma:

L'ufficio di presidenza del consiglio determina:

a) l'ammontare della diaria, spettante ai membri del consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261; per i consiglieri regionali, la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento;

b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai consiglieri regionali e ai consiglieri regionali cessati dalla carica, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal regolamento interno del consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all'anno;

c) l'indennità di carica spettante ai membri dell'ufficio di presidenza, al presidente e ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, della commissione di vigilanza della biblioteca e della giunta delle elezioni, in misura non superiore all'ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del parlamento;

d) il contributo a favore di ciascun gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

1) una quota fissa per tutti i gruppi, non superiore a due volte l'indennità consiliare; tale quota non spetta al gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti;

2) una quota variabile in misura non superiore alla metà dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun gruppo.

L'ufficio di presidenza del consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun gruppo;

e) il rimborso delle spese di viaggio e l'importo dell'indennità di missione spettanti ai membri del consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero. L'importo dell'indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all'estero;

f) il contributo a carico del consiglio regionale previsto dall'art. 136 del regolamento interno;

g) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno;

h) un contributo annuo a favore di ciascun consigliere regionale, non superiore a due volte l'indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento e stampa.

Art. 2.

Le indennità attribuite al presidente del consiglio regionale dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono soppresse.

La legge regionale 19 aprile 1977, n. 14, è abrogata.

Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 agosto 1985

MELIS

(5240)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. **20**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62. Istituzione del comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 35 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

Il predetto comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a consigliere regionale;

b) dal responsabile della struttura amministrativa del comitato regionale di controllo.

Per la elezione degli esperti, del presidente e del vice presidente del citato comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del comitato regionale sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli

enti di cui all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:

a) statuti e regolamenti;

b) tabelle organiche;

c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

d) assunzione di personale a qualsiasi titolo.

Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dello organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è elevato a 51.

Art. 2.

Con la procedura prevista dall'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico.

Al fine di assicurare il funzionamento del comitato regionale di controllo, nonché dei comitati di controllo di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale n. 16, l'amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzato a promuovere il comando di personale di ruolo delle amministrazioni statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1981, n. 102.

Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, a quelle indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta legge regionale n. 16.

Qualora i posti previsti nella tabella *B* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:

n. 6 della VI fascia funzionale;

n. 5 della V fascia funzionale;

n. 7 della IV fascia funzionale;

n. 7 della III fascia funzionale.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:

(*Omissis*).

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 300.000.000, dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte di L. 300.000.000, le riserve previste al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 02016 (articoli 4 e 5) del bilancio della Regione per il 1985 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bormio, addì 23 agosto 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, n. 21.

Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 35 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società

La Regione è autorizzata a partecipare, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società consortili che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

Art. 2.

Costituzione di un consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese

In attuazione dell'art. 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione utilizza uno speciale fondo per la costituzione di un consorzio pubblico destinato alla promozione e all'assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché alla erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.

Il consorzio è autorizzato a:

promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti fra piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all'alinea precedente.

Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché assistenza finanziaria secondo le norme della presente legge.

Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 14.

Art. 3.

Partecipanti al fondo

La giunta regionale potrà autorizzare la partecipazione al consorzio di soggetti giuridici pubblici o privati che ne facciano richiesta e che apportino propri mezzi finanziari.

Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.

Art. 4.

Statuto del consorzio

Il consorzio sarà disciplinato da uno statuto approvato dalla giunta regionale.

Lo statuto definirà l'organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

Art. 5.

Comitato tecnico di gestione

All'attività del consorzio di cui alla presente legge è preposto un comitato tecnico di gestione composto come segue:

a) tre membri nominati dalla giunta regionale;

b) un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.

Ciascun membro dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.

La segreteria del comitato sarà costituita con personale messo a disposizione dall'amministrazione regionale.

Art. 6.

Presidente del comitato tecnico di gestione

Il presidente del comitato tecnico di gestione è nominato dalla giunta regionale fra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente articolo.

Il presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 7.

Direttive della giunta regionale sulle attività del consorzio

La giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, sentita la competente commissione consiliare, emanerà direttive sull'attività del consorzio.

Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, per lo svolgimento dei compiti d'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

Art. 8.

Organi di controllo del consorzio

I poteri di controllo sulla gestione e la contabilità del consorzio sono esercitati da un collegio sindacale composto di tre membri, di cui due nominati dalla giunta regionale ed il terzo eletto dai partecipanti al consorzio di cui all'art. 3.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Alle spese derivanti dalla costituzione e dal finanziamento del consorzio di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento a tal fine destinato nel titolo di spesa 8.2.4/1 del programma di intervento 1982-84, concernente i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bormio, addì 23 agosto 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1985, **n. 22.**

Modifica all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla composizione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 35 *del* 26 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea generale dell'associazione dei comuni è formata dai sindaci, nonché da consiglieri comunali o circoscrizionali dei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale eletti dai rispettivi consigli comunali nelle seguenti proporzioni:

a) nei comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3.000 abitanti: dal sindaco, o dall'assessore delegato, e da due consiglieri;

b) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa da 3.001 a 5.000 abitanti: dal sindaco, o dall'assessore delegato, e da tre consiglieri;

c) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti: dal sindaco, o dall'assessore delegato, e da quattro consiglieri, più un consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;

d) nei comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra i 15.001 e 100.000 abitanti: dal sindaco, o dall'assessore delegato, e da sette consiglieri, più un consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;

e) nei comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal sindaco, o dall'assessore delegato, e da venticinque consiglieri, più un consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bormio, addì 23 agosto 1985

MELIS

(5241)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1985, **n. 8.**

Difesa dalle avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Condizioni di intervento

(1) Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

(2) L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale od avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo delle provvidenze da applicare sono individuate con deliberazione della giunta provinciale.

(3) Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi della succitata legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Agevolazioni creditizie e contributive

(1) Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere concesse dalla giunta provinciale anche prima della emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei decreti di sua competenza e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

(2) A favore delle cooperative ed associazioni agrarie comunque denominate, che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi calamitosi hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 40%, la giunta provinciale può concorrere nel pagamento degli interessi su prestiti di durata quinquennale per la provvista di capitali di esercizio. Il tasso a carico dei richiedenti è quello fissato per gli interventi di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3) In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al terzo comma del precedente articolo oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della provincia stessa.

(4) Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta provinciale di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 3.

Interventi per la difesa attiva e passiva

(1) Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il concorso dello Stato ed il contributo dei consorziati fissato nella misura minima del 2% del valore della produzione annua annunciata.

(2) Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate la giunta provinciale può concedere a favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa dichiarata ammissibile o contributi corrispondenti in conto interessi su prestiti di durata massima decennale.

(3) Il fondo di dotazione concesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *c*), della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42, viene integrato rispettivamente negli anni 1985 e 1986 con l'importo fino al 40% sulla somma già assegnata negli anni precedenti in esecuzione della stessa legge. Tale fondo dovrà essere restituito alla provincia in caso di scioglimento del consorzio.

Art. 4.

Fideiussione

(1) Per il pagamento da parte dei produttori agricoli associati in consorzi ai sensi dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, delle singole quote dei premi da questi consorzi dovuti alle società di assicurazione in base a contratti stipulati per la difesa dalla grandine, la giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione.

Art. 5.

Consorzi antigrandine

(1) I consorzi costituti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, possono, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione, deliberare il proprio scioglimento con voto favorevole di oltre la metà degli interessati cui spetti almeno il 51% della superficie consorziata.

(2) Lo scioglimento diventa esecutivo con la pubblicazione del relativo decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1985 in forza delle autorizzazioni di spesa della connessa legge finanziaria.

(2) Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, utilizzando i mezzi previsti alla sezione 7 - settore 7.1 del bilancio pluriennale della provincia.

(3) Alla copertura degli oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 4, si provvede con le modalità di cui agli articoli 31 e 18 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(4) Nel testo del cap. 71255 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, dopo le parole « assicurazione antigrandine », sono aggiunte le parole « e per la gestione della cassa sociale ». Con successivo provvedimento saranno istituiti appositi capitoli di spesa per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 7.

Attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1

(1) Per l'attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1, la giunta provinciale è autorizzata ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1985, prelevando dal fondo globale di cui al cap. 102120 della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio) gli importi autorizzati per l'esercizio in corso.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 aprile 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(6052)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221